

COMUNE DI LIMBADI
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione consiliare n. ____ del _____

INDICE

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO;

Articolo 2 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA;

Articolo 3 - CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE;

Articolo 4 – ESENZIONI;

Articolo 5 – VERSAMENTO;

Articolo 6 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE;

Articolo 7 - ENTRATA IN VIGORE.

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Cost. e dagli artt. 52 e 59, D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) istituita - a norma dell' art. 48, co. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall' art. 1, co. 10, L. 16 giugno 1998, n. 191 - dall' art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall' art. 12, L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall' art. 6, co. 12, L. 23.12.1999, n. 488 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall' art. 1, co. 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'IRPEF relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale sono iscritti nei propri registri anagrafici.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. sull'ordinamento degli enti locali, il vigente statuto comunale, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali, come previsto dal co. 142, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le aliquote per l'anno 2022 sono determinate nelle seguenti misure di punti percentuali e senza nessuna soglia di esenzione:
 - Fino a 15.000 euro 0,60 %;
 - Da 15.001 a 28.000 euro 0,65 %;
 - Da 28.001 a 50.000 euro 0,70 %;
 - Oltre 50.000 euro 0,80 %.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, in assenza di tale provvedimento, è confermata l'aliquota

stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall' art. 1, co. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata telematicamente sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Articolo 3

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dell'articolo 2 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all' art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 4

ESENZIONI

1. Ai sensi dell' art. 1, co. 142, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite la deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale. Non sono previste esenzioni.

Articolo 5

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell' art. 1, co. 143, L. 27 dicembre 2006, n. 296
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente all'anno di riferimento.

Articolo 6

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti sovraordinate fintanto che non siano apportate le conseguenti modifiche.

Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell' art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **01 gennaio 2022**.